

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO

N. 2

presentata dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente,
BIANCAREDDU

l'8 gennaio 2014

Criteri da osservare nello svolgimento degli scrutini per merito comparativo e disposizione per lo svolgimento del corso e dell'esame finale per l'attribuzione della qualifica dirigenziale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Articolo 22 bis della legge regionale n. 26 del 1985, come modificata dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16

RELAZIONE DEL PROPONENTE

L'articolo 22 bis della legge regionale n. 26 del 1985, come modificata dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16, prevede che: "In armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78), e in attesa di una disciplina organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna (CFVA) che ne riconosca la specialità, è istituita la dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale."; "L'accesso alla dirigenza del CFVA avviene per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. I criteri da osservare nello svolgimento dello scrutinio per merito comparativo e la modalità e i contenuti del corso sono stabiliti da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale."

Come è noto, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione svolge una molteplicità di funzioni, analoghe a quelle svolte dal Corpo forestale dello Stato nelle restanti regioni a statuto ordinario, che risultano strategiche per la tutela dell'ambiente naturale della Sardegna. Queste vanno dai compiti tecnici di gestione del vincolo idrogeologico di cui al regio decreto legge n. 3267 del 1923, alla tutela tecnica ed economica dei boschi dei comuni e degli enti pubblici, al servizio antincendio boschivo comprendente le attività di prevenzione, di spegnimento, di coordinamento, di analisi degli eventi e di rilievo delle superfici percorse dal fuoco. Oltre a ciò il Corpo forestale e di vigilanza ambientale svolge compiti di polizia giudiziaria ormai su tutte le "materie ambientali" e non solo su quelle dichiarate dalla legge regionale n. 26 del 1985.

Questo comporta che per i vertici della struttura debba essere selezionato personale che abbia sicuramente un buon livello di conoscenza delle materie trattate (background), ma soprattutto una spe-

cifica esperienza lavorativa nel settore (know how) necessaria per articolare le conoscenze sugli aspetti tecnici della tutela ambientale e sulle procedure di polizia giudiziaria, con un'approfondita conoscenza della struttura e un'operatività immediata ed efficace oltre ad aver sviluppato spiccate doti di leadership.

Il presente regolamento è stato redatto in analogia ai criteri applicati al personale del Corpo forestale dello Stato, con gli adeguamenti necessari in quanto tale struttura utilizza parametri di valutazione che non sono riscontrabili nel contratto attualmente applicato al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione.

Al fine di armonizzare il regolamento previsto dall'articolo 22 bis della legge regionale n. 26 del 1985 al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si è fatto riferimento all'ulteriore normativa emanata successivamente compresi i criteri di massima 2011 deliberati dal consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato, nei quali si utilizza il criterio degli scrutini per merito comparativo per la promozione a primo dirigente del medesimo Corpo, e vevoli per il triennio 2010-2012.

È stato condotto inoltre un raffronto con le forze di polizia e gli altri corpi che adottano criteri simili.

Da questa analisi si evince che gli strumenti di valutazione in vigore presso tali strutture sono composti dal giudizio di sintesi di istituti quali le "note caratteristiche personali annuali" o dai "rapporti informativi" che rendono un quadro esaustivo della figura e della personalità del candidato. Obiettivo che viene raggiunto, per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, attraverso la valutazione di elementi qualificanti quali il percorso di studi, il percorso lavorativo e l'esperienza sviluppata operando direttamente sul campo.

Ciò è stato ottenuto tramite l'utilizzo di parametri oggettivi che limitino per quanto possibile una valutazione discrezionale dei candidati attribuendo, al contempo, valore ai titoli pertinenti ai compiti che devono essere svolti.

In relazione a ciò, si sottolinea che la questione della dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale trova la propria specifica e compiuta disciplina nell'articolo 73, comma 4 ter, della legge regionale n. 31 del 1998¹ nell'articolo 30 della medesima legge², espressamente richiamato dall'articolo 73, comma 4 ter, e nell'articolo 22 bis della legge regionale n. 26 del 1985³.

¹ Articolo 73, comma 4 ter, della legge regionale n. 31 del 1998 "In caso di carenza di dirigenti appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, e fino all'espletamento dei relativi concorsi, le funzioni di direzione dei servizi del Corpo sono svolte, secondo quanto previsto dall'articolo 30, da funzionari appartenenti al Corpo medesimo".

² Articolo 30 della legge n. 31 del 1998 "In caso di vacanza del titolare, le funzioni di direttore di servizio sono esercitate dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte, escluso il direttore della medesima, o, in mancanza di dirigenti, dal funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al servizio. 4. In caso di pari anzianità nella qualifica, le funzioni sono esercitate dal più anziano di età".

³ Articolo 22 bis della legge regionale n. 26 del 1985 "(Prima costituzione della dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale) 1. In armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78), e in attesa di una disciplina organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna (CFVA) che ne riconosca la specialità, è istituita la dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. 2. L'accesso alla dirigenza del CFVA avviene per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. I criteri da osservare nello svolgimento dello scrutinio per merito comparativo e la modalità e i contenuti del corso sono stabiliti da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale."

Ciò comporta che in uno scrutinio per merito comparativo, che concerne un sistema di reclutamento speciale e di diversa natura dal resto dell'Amministrazione regionale, la valutazione dei titoli deve riguardare l'intero arco lavorativo, formativo ed esperienziale del candidato. Infatti, tale sistema di selezione, trova la sua giustificazione proprio nell'esigenza di reclutare dall'interno le risorse con più competenza ed esperienza, debitamente documentate. Diversamente, l'applicazione di metodi che lasciano eccessivo spazio alla discrezionalità o che escludono dalla valutazione di alcuni titoli fondamentali⁴, se possono essere coerenti nell'ambito di una selezione per concorso pubblico, non appaiono invece ragionevoli in questa sede in quanto verrebbe snaturata la stessa ragion d'essere dello scrutinio e perciò non verrebbe valutato il merito.

Dall'articolo 1 all'articolo 4 vengono stabilite le procedure per l'avvio della selezione, viene identificato il personale ammesso, e si dettano i criteri per la composizione della commissione per la valutazione.

Negli articoli 5 e 6 sono individuati i parametri da applicare, il punteggio da attribuire a detti parametri e le modalità di conferimento degli stessi. Si sottolinea l'esigenza da parte dell'Amministrazione di acquisire professionalità che non si limitino alla conoscenza pedissequa delle materie di competenza del Corpo forestale, ma dimostrino col proprio curriculum lavorativo ed esperienziale di poter governare le strutture con autorevolezza e responsabilità e che abbiano dimostrato negli anni quello spirito di servizio e di sacrificio necessario a ricoprire un ruolo così delicato. Tuttavia è stato dato risalto anche al curriculum scolastico ricalcando quanto previsto nelle selezioni per l'accesso alle scuole di specializzazione di livello universitario. A questo proposito, si sottolinea che la procedura per la designazione del funzionario che svolge le funzioni di direttore di una struttura dirigenziale è rigidamente regolata dall'articolo 30 della legge regionale n. 31 del 1998, e pertanto non può dare adito a scelte discrezionali o arbitrarie.

L'articolo 7 riguarda la ratifica della graduatoria da parte della direzione generale competente in materia di personale.

L'articolo 8 detta le disposizioni sull'espletamento del corso di formazione dirigenziale a cui sono ammessi i candidati. Il corso deve avere una durata minima sufficiente a integrare gli strumenti fondamentali sulla gestione delle risorse umane e sull'organizzazione. Al termine deve essere svolto un accertamento sulle competenze acquisite e sull'attitudine dirigenziale da parte di una commissione composta da varie figure professionali.

L'articolo 9 riguarda le modalità di assegnazione della sede di servizio.

⁴ Al Corpo forestale infatti non si applica all'articolo 28, comma 4 bis, della legge regionale n. 31 del 1998 che disciplina diversamente la materia per il restante personale regionale.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Accesso alla dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale

1. L'accesso alla dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA) avviene attraverso una procedura che comprende: uno scrutinio per merito comparativo, la frequenza di un corso di formazione dirigenziale, il superamento dell'esame finale del corso.

2. La procedura di cui al presente articolo, avviata con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, d'intesa con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, seleziona, per l'avvio al corso di cui all'articolo 8, una quota di candidati alla qualifica di dirigente del Corpo pari al numero dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni biennio, maggiorato del 20 per cento con approssimazione all'unità superiore.

3. In caso di disponibilità di una graduatoria di fine corso valida ai sensi dell'articolo 8, comma 8, lo scrutinio per merito comparativo è avviato qualora il numero dei posti disponibili risulti superiore a due.

4. L'avviso pubblico dell'avvio dello scrutinio è emanato almeno trenta giorni prima della data fissata per l'espletamento delle procedure comparative in modo da consentire ai candidati di reperire tutta la documentazione relativa agli eventuali titoli utili alla valutazione e di redigere un curriculum dettagliato.

5. La domanda contiene una scheda sintetica, la documentazione e il curriculum che devono essere attinenti ai parametri di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 2

Ammissione allo scrutinio per merito
comparativo

1. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale dell'area ufficiali con i seguenti requisiti:

- a) grado non inferiore a quello di commissario capo forestale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale alla data della pubblicazione dell'avviso;
- b) possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale;
- c) almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica medesima;
- d) che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 4.

Art. 3

Commissione per la valutazione

1. La commissione per la valutazione, nominata col decreto di cui all'articolo 1 comma 2, è composta da due dirigenti del ruolo regionale e uno del Corpo forestale con la funzione di presidente. I dirigenti devono aver svolto la funzione per almeno cinque anni e possono essere scelti anche tra quelli in quiescenza da non più di cinque anni.

2. La commissione ha accesso a tutti gli atti ritenuti necessari per la valutazione e si può avvalere di un funzionario del ruolo unico regionale o del Corpo forestale di qualifica non superiore a commissario con funzioni di segretario.

3. Non sono dovuti compensi ai membri della commissione.

Art. 4

Esclusioni

1. Non è ammesso allo scrutinio il candidato:

- a) che in uno dei tre anni precedenti lo scruti-

- nio abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 43 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), un giudizio inferiore all'80 per cento punteggio massimo attribuibile;
- b) che nell'anno precedente allo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare del rimprovero scritto;
 - c) che nei tre anni precedenti allo scrutinio abbia riportato una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto;
 - d) che abbia subito la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte del Rappresentante del Governo per la Regione;
 - e) che sia sospeso dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza con provvedimento disposto dal Rappresentante del Governo per la Regione.

Art. 5

Categorie di valutazione

1. I parametri da applicare nello scrutinio sono i seguenti, ciascuno riferito ad una specifica categoria di valutazione:

- a) grado: massimo 6 punti;
- b) durata del servizio prestato: massimo 25 punti;
- c) incarichi svolti: massimo 25 punti;
- d) servizi speciali: massimo 4 punti;
- e) qualità del servizio prestato: massimo 6 punti;
- f) titoli di studio e abilitativi: massimo 12 punti;
- g) corsi di formazione: massimo 3 punti;
- h) pubblicazioni scientifiche e divulgative: massimo 4 punti;
- i) attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore: massimo 15 punti.

Ove non diversamente specificato, per tutti i parametri, il periodo preso in considerazione è quello relativo a tutto l'arco lavorativo post laurea purché attinente l'ambito forestale (Corpo forestale, servizio presso gli ispettorati ripartimentali, l'Azienda foreste demaniali o l'Ente foreste con incarichi di gestione dei lavori, attività di ricerca svolta presso le facoltà di scienze fore-

stali o agraria, presso il CNR, l'attività tecnica svolta presso società o cooperative di gestione e/o utilizzazioni forestali, ecc.) o svolto in qualità di funzionario presso enti o agenzie regionali o enti locali, l'attività svolta come sottufficiale o agente presso il CFVA o presso altri corpi con funzioni tecniche e/o di polizia (vigili del fuoco, carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia municipale, ecc.).

Art. 6

Criteria e sottocriteri di valutazione

1. Il punteggio da attribuire nell'ambito delle singole categorie di valutazione è stabilito come segue:

- a) grado: massimo 6 punti; si attribuiscono:
 - 1) commissario superiore (liv. C5 for.): punti 6;
 - 2) commissario superiore (liv. C4 for.): punti 4;
 - 2) commissario capo (liv. C3 for.): punti 2;il periodo di permanenza nel grado deve essere almeno di tre anni: i punti non possono essere cumulati;
- b) durata del servizio prestato: massimo 25 punti;
da conteggiare 1 punto per ogni anno di servizio effettivo prestato in qualità di ufficiale del corpo forestale, 0,80 punti per quello prestato a qualsiasi titolo presso gli ispettorati ripartimentali, l'Azienda foreste demaniali o l'Ente foreste con mansioni attinenti la progettazione e la direzione dei lavori forestali o la direzione tecnica di strutture produttive, ovvero in qualità di funzionario presso enti o agenzie regionali o enti locali, 0,40 nel ruolo di sottufficiale del CFVA o di altri corpi con funzioni di polizia, 0,20 nel ruolo di guardia del CFVA o agente in altri corpi con funzioni di polizia; le frazioni di anno superiori a sei mesi sono conteggiate come un anno intero, quelle inferiori a sei mesi sono conteggiate per la metà;
- c) incarichi svolti: massimo 25 punti;
da conteggiare 4 punti per ogni anno di direzione di un servizio del CFVA svolto ai sensi dell'articolo 73, comma 4 ter, della legge regionale n. 31 del 1998, come modi-

- ficata dall'articolo 11 della legge regionale 14 giugno 2000, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della Regione); 1 punto per ogni anno di coordinamento di un settore, 0,80 punti per ogni anno di coordinamento di una sezione, 0,50 punti per ogni anno di titolarità di un'unità operativa, 0,80 per ogni anno di incarico di alta professionalità; le frazioni di anno superiori a 6 mesi sono conteggiate come un anno intero, quelle inferiori a 6 mesi sono conteggiate per la metà; tali incarichi devono essere stati svolti presso strutture facenti capo alla Direzione generale del CFVA;
- d) servizi speciali: massimo 4 punti;
da conteggiare 1 punto per ogni incarico di coordinamento speciale; sono gli incarichi ed i servizi che non rientrano nelle normali mansioni d'ufficio, ovvero determinano un rilevante aggravio di lavoro o presuppongono una particolare competenza tecnica o giuridica, amministrativa o l'assunzione di particolari responsabilità (ad esempio coordinamento di gruppi di lavoro, di nuclei investigativi prima del 1° gennaio 2002, incarichi di progettazione e di direzione di lavori forestali o edili, vivai, ecc.); tali incarichi devono essere stati svolti presso strutture facenti capo alla Direzione generale del CFVA o nell'ambito dell'Amministrazione regionale;
- e) qualità del servizio prestato: massimo 6 punti;
da conteggiare 1 punto per ogni giudizio di valutazione annuale ottimo, 0,50 per ogni giudizio buono; il periodo da considerare è costituito dai sei anni antecedenti lo scrutinio;
- f) titoli di studio e abilitativi, idoneità: massimo 12 punti;
da conteggiare 4 punti per la laurea vecchio ordinamento o specialistica o magistrale fra quelle previste dall'articolo 9 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), il punteggio per la laurea è aumentato: di 1 punto se la votazione finale è compresa fra 100 e 104 su 110, di 2 punti se la votazione finale è compresa fra 105 e 107 su 110, di 3 punti se

la votazione finale è pari o superiore a 108 su 110, 4 punti se è pari a 110 con lode; da conteggiare inoltre 3 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione; 3 punti per un dottorato di ricerca o un master conseguito nelle materie elencate nell'articolo 1 della legge regionale n. 26 del 1985, con esclusione di quelli ottenuti a spese e per conto dell'amministrazione ai quali non sia stata data a tutto il personale la possibilità di partecipare; 2 punti per ogni borsa di studio nelle materie di competenza del Corpo conferita da università o ente di ricerca pubblico di cui si è usufruito per almeno un anno; 1 punto per idoneità conseguita nei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente anche in altra amministrazione pubblica;

- g) corsi di formazione: massimo 3 punti; da conteggiare 1 punto per ogni corso attinente la materie di competenza del CFVA di cui alla legge regionale n. 26 del 1985 o ai corsi o seminari sul management pubblico e sul procedimento amministrativo purché sia stata data a tutto il personale la possibilità di partecipare al corso;
- h) pubblicazioni scientifiche e divulgative: massimo 4 punti; da conteggiare da un massimo di 3 punti a un minimo di 0,60 a seconda dell'importanza della pubblicazione e in rapporto al contributo dell'interessato ove gli autori fossero molteplici; ogni pubblicazione deve essere attinente le materie di competenza del CFVA o la materia forestale in genere;
- i) attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore: massimo 15 punti; per l'attribuzione del punteggio si deve tenere conto della personalità del funzionario quale risulta dai precedenti di tutto il corso della carriera e da tutti gli elementi rilevabili dal fascicolo personale, compreso il curriculum dettagliato presentato, tenendo presente in particolar modo la sua versatilità e la sua disponibilità ad assumere ruoli di responsabilità nelle varie competenze tecniche e amministrative e secondo i sotto elencati parametri di riferimento:
 - 1) funzioni svolte: viene valutato il livello qualitativo delle funzioni svolte con riguardo alla rilevanza dell'ufficio e della sede, al grado della responsabilità

assunta e al tipo di lavori svolti, nella misura in cui essi rivelino un particolare grado di preparazione e di competenza professionale;

- 2) sedi: vengono prese in considerazione le sedi di servizio (se differenti dalla propria sede di residenza) sotto l'aspetto degli incarichi ivi rivestiti e della permanenza in esse;
 - 3) organizzazione e gestione del personale: viene espresso un giudizio sul complesso delle capacità organizzative e gestionali dimostrate nel concreto dell'espletamento degli incarichi;
 - 4) stima e prestigio: viene dato rilievo all'immagine offerta dal funzionario sia nell'ambito dell'amministrazione che negli ambienti esterni, anche con riferimento alle capacità relazionali evidenziate;
 - 5) personalità: viene espresso un giudizio sulla completa personalità dello scrutinando tenendo conto della disponibilità manifestata verso le esigenze del servizio, in particolare sotto il profilo delle mobilità, quale risulta da tutte le sedi di servizio e gli incarichi ricoperti;
- in caso di pari punteggio prevale l'anzianità anagrafica.

2. Con determinazione del presidente della commissione per la valutazione, sono predeterminati, ove necessario, i sottocriteri per l'esperimento dello scrutinio.

Art. 7

Graduatoria provvisoria e accesso al corso di formazione dirigenziale

1. Al termine dello scrutinio, la commissione per la valutazione redige la proposta di graduatoria provvisoria dello scrutinio.

2. La direzione generale competente in materia di personale, sulla base della proposta di cui al comma 1, approva la graduatoria provvisoria, riceve i ricorsi gerarchici e avvia le procedure per l'espletamento del corso di formazione dirigenziale.

3. Al corso di formazione dirigenziale

sono avviati i candidati nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 2.

Art. 8

Corso di formazione dirigenziale

1. Il corso di formazione dirigenziale di cui all'articolo 22 bis, comma 2, della legge regionale n. 26 del 1985, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a:

- a) perfezionare le conoscenze di carattere gestionale e organizzativo necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
- b) verificare l'attitudine dei candidati a svolgere le mansioni dirigenziali attraverso un giudizio finale di idoneità o non idoneità.

2. Il corso ha una durata minima di quaranta ore e comprende le materie di gestione delle risorse umane e organizzazione. Al termine del corso si tiene l'esame finale attraverso un colloquio tendente ad ottenere il giudizio di idoneità. La commissione giudicante è composta da due docenti del corso e da una persona esperta in materia di psicologia del lavoro.

3. Durante la frequenza del corso di formazione, il personale è retribuito con lo stesso trattamento economico applicato al momento dell'avvio del corso comprese le competenze accessorie.

4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale, il programma, la commissione giudicatrice, sono determinati con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, d'intesa con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

5. La direzione generale competente in materia di personale, sulla base dei giudizi di idoneità formulati dalla commissione giudicatrice, approva la graduatoria finale per l'accesso alla qualifica di dirigente del Corpo.

6. La nomina a dirigente del Corpo è conferita secondo l'ordine della graduatoria finale.

7. La graduatoria finale conserva efficacia fino all'attivazione del successivo scrutinio e comunque per la durata massima di anni due.

Art. 9

Sede di servizio

1. La sede di servizio è assegnata in modo insindacabile su proposta del comandante del Corpo.

Art. 10

Norma interpretativa

1. Al fine di rendere omogenei i criteri selettivi con le norme vigenti, gli incarichi definiti dall'articolo 73, comma 4 ter, della legge regionale n. 31 del 1998, come modificata dall'articolo 11 della legge regionale n. 6 del 2000, possono essere attribuiti esclusivamente al personale in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 2. Ai fini del computo dell'anzianità previsto dall'articolo 30, comma 3, della legge regionale n. 31 del 1998, si applicano i criteri stabiliti dall'articolo 6, comma 1, lettera b).